TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 10

Art. 11 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619

I proventi dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri sono i seguenti:

a) il rimborso di rette di spedalita';

b) l'utile della farmacia di cui all'art. 2;

c) la somma di L. 500.000 a carico del Tesoro dello Stato, in corrispondenza della riduzione di cui al precedente art. 8. Questa somma, peraltro, dovra' essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto;

d) il corrispettivo del Ministero dell'interno di cui al precedente art. 9.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, non più in vigore dal 7 maggio 1953 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-10-art-11-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it